

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3394**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARIA, MARTINO EDOARDO, MURGIA, BERSANI, BADALONI MARIA, TITOMANLIO VITTORIA, ARCAINI, AGRIMI, PACATI, CONCETTI, ROSELLI, MERENDA, BONTADE MARGHERITA, BARTOLE, CAPPUGLI, FODERARO, TURNATURI, DOMINEDÒ, CACCURI*Annunziata il 19 dicembre 1957***Disciplina della professione di agenti di affari in mediazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La precisa regolamentazione giuridica della mediazione è un'aspirazione legittima non soltanto delle categorie strettamente interessate, ma anche, si può dire, di tutto il mondo degli affari.

La delicatezza delle mansioni esercitate dai mediatori, che in Italia oggi sono oltre 330.000 e, il notevolissimo valore degli affari che vengono conclusi tramite il loro intervento, infatti, impongono ormai, in un momento nel quale si cerca di difendere in tutti i campi il principio della specializzazione, precise norme di legge in materia, che diano un minimo di garanzia agli operatori economici e rappresentino una salvaguardia per coloro — e sono stragrande maggioranza — che esercitano la professione con onestà e scrupolosità, pur essendo insidiati ogni giorno nell'esercizio professionale, in assenza di norme di legge, da vari dilettranti o speculatori.

Nella presente legislatura si fece eco di questa esigenza già l'onorevole Caroleo, che, con proposta di legge n. 1479, presentò un testo molto particolareggiato contenente tutte le modalità relative alla compilazione degli albi professionali, all'esercizio della professione, alle incompatibilità, ecc. La proposta

di legge Caroleo, assegnata alla III Commissione (Giustizia) in sede referente non è stata discussa, avendo tra l'altro incontrato l'opposizione della X Commissione (Industria) la quale, con parere contrario emesso nell'aprile 1955, giustificò la sua presa di posizione con l'avvertimento che il Governo avrebbe presentato al più presto provvedimenti organici concernenti licenze commerciali e di pubblica sicurezza, materia strettamente collegata con la professione dei mediatori, che attualmente, appunto, sono autorizzati dalle questure.

Essendo tuttavia trascorsi due anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia concretata, sembra opportuno presentare la presente proposta di legge, la quale da una parte tende a riconfermare l'esigenza della regolamentazione della professione, e dall'altra supera le obiezioni governative, riducendo notevolmente le norme generali, e demandando l'applicazione di esse all'apposito regolamento. In quella sede il Governo potrà in tal modo coordinare le disposizioni del presente provvedimento con la vigente legislazione di pubblica sicurezza anch'essa in fase di complessa elaborazione e trasformazione; ma sin da ora si darà una giusta soddisfazione alle

categorie interessate che vedranno finalmente accolto il principio di un riconoscimento legislativo della loro autonomia professionale.

Non occorre commentare le singole norme della proposta di legge: basti ricordare che esse si soffermano sulla creazione degli albi e su alcune particolari limitazioni e garanzie per l'esercizio della professione di mediatore, che dimostrano sufficientemente il criterio rigorosamente obbiettivo, di tutela di tutto il mondo commerciale, che ha ispirato la pre-

sente iniziativa; per il resto provvederà il Governo con ampia discrezionalità.

Per terminare desideriamo ricordare che il riconoscimento dell'attività professionale della mediazione è ormai consacrato in leggi organiche dei principali paesi stranieri, tra i quali gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e gli Stati Scandinavi.

Con queste precisazioni e queste nuove garanzie, non potrà mancare il consenso della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chi esercita professionalmente l'attività regolata dal capo XI del libro IV del Codice civile è denominato agente di affari in mediazione.

Hanno diritto a tale qualifica i titolari di uffici o di licenze che trattano, come intermediari, affari altrui.

ART. 2.

Per esercitare la professione è obbligatoria la iscrizione all'albo professionale. Questo deve essere suddiviso in categorie merceologiche. L'iscrizione si ottiene previo esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita Commissione, nominata annualmente dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

L'iscrizione all'albo degli agenti di affari in mediazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività dipendente dallo Stato o da privati, nonché con l'iscrizione ad altri albi professionali.

ART. 4.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di agente di affari in mediazione spetta al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 5.

Il regolamento di attuazione della presente legge stabilirà tutte le modalità, i requisiti di ammissione e quanto necessario per l'esame di abilitazione alla professione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Esso specificherà le norme relative all'esercizio della professione, alla tenuta degli albi, agli organi centrali e periferici della categoria.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione all'albo senza esame di abilitazione.